

**“CONCESSIONE IN USO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, COMPRESA LA
RIQUALIFICAZIONE, DELL’IMPIANTO SPORTIVO DI PROPRIETA’
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA” SITO IN VIA DELLA
RICERCA SCIENTIFICA, S.N.C. - 00133**



CAPITOLATO TECNICO

RIF. CIG: 5373752070

PARTE I

PRESTAZIONI OGGETTO DELLA CONCESSIONE

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE	4
ART. 2 – PRINCIPI E FINALITA' DEL SERVIZIO.....	4
ART. 3 – PERSONALE ADDETTO ALL'ESERCIZIO.....	4
ART. 4 - INIZIO TERMINI DI ESECUZIONE.....	6
ART. 5 - LUOGO DI EFFETTUAZIONE DELLA PRESTAZIONE E CARATTERISTICHE DELL'AREA	6
ART. 6 – ORARI DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI.....	6
ART. 7 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO.....	7
ART. 8 – INTERRUZIONE/SOSPENSIONE DEL SERVIZIO.....	9
ART. 9 - MODALITA' DI UTILIZZO DELLA STRUTTURA.....	9
ART.10 - SERVIZI A FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE UNIVERSITARIA.....	9
ART. 11 – CONTROLLI DI QUALITA'	10
ART. 12 – PREZZI.....	10
ART. 13 - ATTIVITA' PROMOZIONALE, COMMERCIALE, SPONSORIZZAZIONI.....	11
ART. 14- REFERENTE.....	11
ART. 15 - RESTITUZIONE DELL'IMPIANTO.....	12

Parte II

CLAUSOLE CONTRATTUALI

ART. 1 - CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE	12
ART. 2 - CANONE DI CONCESSIONE	12
ART. 3 REVISIONE DEL CANONE.....	13
ART. 4 - VERSAMENTI DEL CANONE	13
ART. 5 - CONDIZIONI GENERALI DELLA CONVENZIONE.....	13

ART. 6 – AUTORIZZAZIONI E LICENZE.....	14
ART. 7 - SUB CONCESSIONE.....	14
ART. 8 - RESPONSABILITA'	14
ART. 9 - ASSICURAZIONE	15
ART. 10 - PENALITA'	15
ART. 11 - REVOCA PER PUBBLICO INTERESSE.....	16
ART. 12 - REVOCA.....	17
ART. 13 - RECESSO.....	18
ART. 14 - RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI.....	18
ART. 15 - STIPULAZIONE DELLA CONVENZIONE - SPESE, IMPOSTE E TASSE.....	18
ART. 16 - TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI	19

PARTE I

PRESTAZIONI OGGETTO DELLA CONCESSIONE

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Costituisce oggetto del presente capitolato l'affidamento in concessione d'uso dell'impianto sportivo, sito in Roma - Via della Ricerca Scientifica, s.n.c. - 00133, di proprietà dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata".

ART. 2 – PRINCIPI E FINALITÀ DEL SERVIZIO

Interesse e obiettivo principale dell'Amministrazione universitaria è quello di riqualificare l'impianto sportivo sopra indicato (d'ora in avanti denominato "Centro" o "Impianto") ed offrire alla comunità universitaria e territoriale un Centro di aggregazione destinato alla promozione sportiva e ricreativa.

Gli impianti sportivi di via della Ricerca Scientifica, s.n.c. sono destinati allo svolgimento di attività sportive agonistiche, amatoriali, ricreative, terapeutiche e alle attività correlate al benessere psicofisico della persona, il tutto nel rispetto delle normative vigenti.

Finalità della concessione è la valorizzazione degli impianti come luoghi di diffusione della pratica sportiva e di aggregazione sociale. A tale scopo l'utilizzazione degli impianti dovrà essere opportunamente incentivata, anche promuovendo attività e manifestazioni complementari ricreative e per il tempo libero.

La gestione non potrà essere effettuata per altro scopo e comunque nei limiti e nel rispetto dell'offerta presentata, salvo i casi eccezionali formalmente autorizzati dall'Università proprietaria con idoneo provvedimento scritto.

L'utenza dovrà essere sensibilizzata ad un uso rispettoso degli ambienti e all'uso parsimonioso delle risorse idriche ed energetiche.

Dovrà inoltre essere garantita una costante flessibilità operativa, perseguendo, nelle strutture e nell'organizzazione, la qualità del servizio, osservando i seguenti fattori: celerità e semplificazione delle procedure, trasparenza.

Inoltre il Concessionario ha l'obbligo di agire secondo i criteri di obiettività ed equità.

ART. 3 – PERSONALE ADDETTO ALL'ESERCIZIO

Il Concessionario, nell'espletamento del servizio, dovrà assicurare l'impiego di personale qualificato, competente e preparato, curando in modo particolare la componente relazionale nei

confronti degli utenti fornendo a tutti gli operatori opportune istruzioni e realizzando un ambiente confortevole che permetta di vivere l'attività sportiva come momento piacevole della giornata.

Il personale che verrà impegnato nel servizio dovrà garantire il rispetto degli utenti, della loro personalità, dei loro diritti, la riservatezza, la valorizzazione della propria persona anche attraverso una particolare cura dell'aspetto fisico e dell'abbigliamento.

Nell'esecuzione dei servizi il concessionario dovrà avvalersi, sotto la sua esclusiva responsabilità di personale qualificato in numero sufficiente a garantire la regolarità del servizio, provvedendo al reintegro del personale assente per malattia, ferie o per altri motivi in modo da assicurare, per tutta la durata della concessione, e in ogni periodo dell'anno, la presenza costante dell'entità numerica lavorativa utile ad un compiuto e corretto espletamento del servizio in questione.

L'Università, per il tramite del Direttore dell'esecuzione del contratto, ha facoltà di richiedere la sostituzione delle persone che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivi di lagnanza o abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro.

Il personale deve essere idoneo alle mansioni assegnategli e di accertata qualificazione professionale, tale da non pregiudicare il livello qualitativo dei servizi resi a salvaguardia dell'immagine dell'esercizio e dell'Università. In caso di contestazioni motivate sul comportamento del personale addetto, l'Università potrà richiedere l'allontanamento dello stesso e la sua sostituzione.

Il concessionario sarà tenuto ad aggiornare continuamente un elenco nominativo del personale impiegato nel servizio con i dati anagrafici, sesso, età, indicazione della qualifica e gli estremi dei documenti di lavoro assicurativi e del libretto sanitario.

Nei riguardi dei propri dipendenti sarà a carico del concessionario ogni onere di sua competenza in osservanza di leggi, disposizioni, regolamenti, contratti normativi e salariali, previdenziali e assicurativi disciplinanti il rapporto di lavoro, ivi compresa la corresponsione dei compensi e dei relativi contributi previdenziali e assistenziali.

L'Università rimane estranea ad ogni rapporto di qualsiasi natura tra il concessionario e il personale da lui dipendente.

Il concessionario dovrà rispettare tutte le norme inerenti la sicurezza del personale, assumendosi la responsabilità esclusiva dell'adempimento delle vigenti norme igieniche/infortunistiche ed esonerando l'Università da ogni e qualsiasi responsabilità in merito (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

In ogni momento lo ritenga necessario l'Università potrà disporre l'accertamento dei requisiti di cui sopra e, nel caso in cui dovesse rilevare inadempienze in merito, provvederà a denunciare il fatto alle Autorità competenti.

In caso di conflitto sindacale tra il concessionario e il proprio personale, il concessionario medesimo è obbligato a garantire tutte le prestazioni previste dal servizio.

ART. 4 – INIZIO TERMINI DI ESECUZIONE

1. Al termine della procedura di gara e subordinatamente alla stipulazione della convenzione, verrà consegnata al Concessionario l'area indicata nelle planimetrie degli spazi dell'impianto sportivo allegate alla documentazione di gara.

2. La consegna dell'area avverrà con apposito verbale, sottoscritto dall'Amministrazione e dal concessionario. La Concessione decorrerà dall'effettivo servizio.

ART. 5 – LUOGO DI EFFETTUAZIONE DELLA PRESTAZIONE E CARATTERISTICHE DELL'AREA

L'impianto Sportivo di via della Ricerca Scientifica, s.n.c. 00133 occupa un'area di quasi mq 7.100 mq, di cui:

superficie coperta	260 mq (compresa centrale termica)
superficie aree verdi	1.700 mq
superficie campi da gioco e pertinenze	5.140 mq

Il Centro è composto dalle seguenti strutture con una media di affluenze nel triennio 2010/2011/2012 di circa n. 16.250, ripartite a seconda delle attività sportive praticabili, come da tabella sotto riportata:

N. Strutture	Tipologia	N. Utenti x Anno
2	Calcio	12.350
1	Volley	2.500
1	Basket	1.200
1	Tennis	200

ART. 6 – ORARI DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

L'orario di svolgimento è così fissato nei giorni feriali: dal lunedì al sabato dalle ore 08,00 alle 23,00 intendendosi che alle ore 23,00 l'impianto deve risultare chiuso prevedendo, per questo, l'ultimazione di ogni attività alle ore 22,00.

E' facoltà del concessionario prevedere anche l'apertura nei giorni festivi a condizione che venga rispettato l'orario di sopra riportato.

ART. 7 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario dovrà:

1. progettare e realizzare i nuovi interventi necessari alla riqualificazione dell'Impianto Sportivo in conformità al progetto tecnico inserito nell'offerta tecnica-progetto gestionale presentata in sede di gara. Ciò con particolare riferimento al cronoprogramma dei diversi interventi previsti. Le opere al momento della loro realizzazione diverranno automaticamente di proprietà esclusiva dell'Amministrazione universitaria senza che quest'ultima debba riconoscere al concessionario alcun indennizzo o corrispettivo;

1.a) realizzare i progetti legati all'Impianto, entro il termine previsto nel cronoprogramma presentato in seduta di gara (il quale include i tempi per il rilascio del permesso a costruire o altro titolo abilitativo equipollente);

Il concessionario è tenuto a redigere i progetti nel rispetto della normativa urbanistico-edilizia vigente.

1.b) garantire che le opere siano eseguite da imprese qualificate secondo quanto previsto dalla normativa in materia di opere pubbliche.

L'Amministrazione Universitaria si riserva il diritto di far sorvegliare dai propri uffici l'andamento dei lavori allo scopo di accertare la rispondenza delle opere eseguite a quelle di cui al progetto tecnico presentato in sede di gara;

1.c) adeguare gli impianti elettrici, idrici ed idraulici e presentare i relativi certificati di conformità nonché assumere gli oneri derivanti da successivi adeguamenti che dovessero risultare necessari nel corso della durata della concessione per intervenute modifiche normative;

1.d) effettuare a propria cura e spese il collaudo delle opere e degli impianti realizzati. Il collaudatore sarà designato dall'Amministrazione universitaria e nominato dal Concessionario;

1.e) presentare, a fine lavori, oltre a tutta la documentazione tecnica attestante la regolare esecuzione delle opere assentite ed autorizzate, le certificazioni sugli impianti realizzati;

1.f) provvedere, a propria cura e spese, a tutte le attività eventuali conseguenti ai lavori effettuati nel rispetto della normativa vigente in materia in nome e per conto dell'Amministrazione universitaria, entro un anno dalla fine lavori.

Il Concessionario dovrà, altresì, eseguire tutte quelle opere che si rendessero necessarie per il buon funzionamento dell'Impianto sportivo;

2. realizzare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, in conformità al programma di manutenzione inserito nel progetto tecnico presentato in sede di gara, al fine di assicurare costantemente l'agibilità, il mantenimento in stato di perfetta efficienza oltreché l'idoneità all'uso, anche sotto il profilo igienico-sanitario, della struttura, delle sue pertinenze e degli impianti in essa presenti;

3. arredare e attrezzare convenientemente i locali spogliatoi e gli spazi comuni conformemente al progetto proposto in sede di gara, fornendoli di quanto necessario alla continua, funzionale e accurata conduzione dell'impianto sportivo ed all'aggiornata ed efficiente offerta dei servizi corrispondenti al livello degli standards qualitativi. Gli arredi e le attrezzature dovranno risultare conformi alle vigenti normative antinfortunistiche e di sicurezza. L'Università non si costituisce né può essere ritenuta in alcun modo depositaria di quanto detenuto nei locali dell'impianto sportivo, rimanendo la custodia a totale carico, rischio e pericolo del concessionario;

4. applicare le tariffe universitarie alle Associazioni Sportive studentesche che già operano nell'Impianto Sportivo.

5. dare comunicazione di ogni sospensione dell'attività o chiusura del complesso sportivo avuto in concessione o di alcune sue parti;

6. provvedere all'ottenimento di tutte le autorizzazioni e licenze necessarie alla realizzazione delle attività proposte;

7. farsi carico di tutte le spese, imposte e tasse relative alla stipulazione della concessione e susseguenti alla stessa;

8. mantenere puliti giornalmente, con proprio personale, i locali e l'intera area oggetto della concessione al fine di assicurare condizioni di igiene e decoro commisurati alla loro collocazione all'interno del campus universitario;

9. adottare un codice di comportamento per i propri addetti al servizio;

10. farsi carico di attivare/volturare tutte le forniture idriche ed energetiche (luce e gas) o, qualora questo non fosse tecnicamente possibile provvedere al pagamento delle stesse e delle imposte/tasse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento alla Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

11. restituire l'immobile, al termine della concessione, in condizioni tali da essere funzionalmente adeguato alla sua destinazione;
12. non potrà installare alcun apparecchio elettronico senza la preventiva autorizzazione dell'Università;
13. non potrà consentire la vendita di tabacchi.

Il concessionario è responsabile dei danni che, nel periodo di durata della concessione, dovessero derivare per qualsiasi motivo ai locali, agli impianti sia tecnologici che sportivi o a utenti e frequentatori degli stessi per inosservanza delle disposizioni contenute nel presente capitolato nonché per incuria o per ritardi o carenze nelle attività di manutenzione per i quali l'Università rimane indenne da ogni responsabilità.

In ogni caso tutti i miglioramenti apportati dal concessionario durante il periodo di durata della concessione ai locali, agli impianti tecnologici e sportivi rimarranno, per patto, a beneficio dell'Università senza che per ciò il concessionario possa pretendere rimborso od indennizzo alcuno e possa rimuoverli.

ART. 8 – INTERRUZIONE/SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

Il concessionario non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Università.

L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale del concessionario costituisce inadempienza contrattuale e determinerà la conseguente revoca della concessione.

In tal caso l'Università procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatto comunque salvo il procedere nei confronti del concessionario per il ristoro dei danni conseguenti e derivanti dalla revoca medesima.

ART. 9 – MODALITA' DI UTILIZZO DELLA STRUTTURA

La struttura dovrà essere utilizzata esclusivamente per la promozione sportiva di base praticata, per lo svolgimento di manifestazioni sportive, ludico ricreative, convegni e iniziative sociali. E' quindi vietata, pena la revoca della concessione, ogni destinazione diversa della struttura, se non espressamente autorizzata dall'Amministrazione universitaria.

ART. 10 – SERVIZI A FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE UNIVERSITARIA

Il Concessionario dovrà mettere a disposizione gratuita, a favore dell'Amministrazione Universitaria, tutto l'impianto o parte di esso per almeno n. 12 (dodici) giornate all'anno, per lo svolgimento di manifestazioni proprie e/o patrocinate dall'Amministrazione stessa con costi di utenze, custodia, pulizia a carico del concessionario stesso. Le date dovranno essere comunicate dall'Amministrazione universitaria al Concessionario con un congruo anticipo.

ART. 11 - CONTROLLI DI QUALITA'

L'Università, attraverso apposita Commissione nominata all'atto della stipula del contratto, potrà, in qualsiasi momento, effettuare controlli, in contraddittorio tra le parti, sulla qualità dei servizi resi dal concessionario nonché sul grado di conservazione e funzionamento degli impianti tecnologici e sportivi senza che il concessionario abbia ad impedirli. A tal fine il concessionario riconosce il diritto di accesso e di verifica in qualunque momento ai dipendenti dell'Università ed ai componenti la Commissione di cui sopra nei locali e presso gli impianti dell'area oggetto della concessione oltre che il diritto di verificare presso la clientela la qualità del servizio reso.

L'Università si riserva, inoltre, di operare controlli igienico sanitari nei locali spogliatoi.

Al riguardo l'Università dovrà, ogni qualvolta lo richieda, essere informata circa:

1. I piani di sanificazione di ambienti, superfici interne ed esterne, attrezzature;
2. L'elenco dei sanificanti e detergenti in uso;
3. L'elenco delle tipologie di alimenti e vivande (confezionate e non) eventualmente poste in vendita;
4. Le norme di comportamento igienico adottate negli impianti.

L'Università, nell'ambito dell'implementazione del progetto qualità, al fine di migliorare il servizio all'utenza universitaria nel pubblico interesse, si riserva di chiedere eventuali miglioramenti del servizio de quo.

ART. 12 – PREZZI

Il concessionario è tenuto ad applicare all'utenza universitaria le tariffe di cui all'art. 12 del disciplinare di gara ribassate della percentuale proposta nell'offerta economica. Per utenti universitari si intendono gli studenti, i docenti/ricercatori (anche a tempo determinato), i dirigenti, il personale tecnico amministrativo e bibliotecario (anche a tempo determinato).

Il listino dei prezzi applicati dovrà essere esposto in luogo ben visibile a tutti con l'indicazione della tariffa applicata per ogni disciplina sportiva. Prima dell'avvio del servizio il concessionario dovrà comunicare all'Università le tariffe applicate per l'utilizzo degli impianti sportivi.

L'ammontare delle tariffe potrà subire, a partire dal secondo anno della concessione, aggiornamenti proporzionalmente alle variazioni del tariffario praticato dagli impianti sportivi capitolini. Perché gli aggiornamenti abbiano vigore il concessionario dovrà inviare all'Università il nuovo listino ufficiale delle tariffe praticato dagli impianti sportivi capitolini sulle quali dovrà, comunque, essere applicato il ribasso proposto in sede di gara.

Sempre a decorrere dal secondo anno di concessione e solo nel caso in cui il suddetto tariffario praticato dagli impianti sportivi capitolini non venisse pubblicato entro i dodici mesi precedenti, le tariffe saranno aggiornate in base alla variazione dell'indice ISTAT per il costo della vita per le famiglie di operai/impiegati.

ART. 13 – ATTIVITA' PROMOZIONALI, COMMERCIALI, SPONSORIZZAZIONI

A) Nell'Impianto è permessa, previo consenso dell'Amministrazione universitaria, l'esposizione di materiale pubblicitario;

B) I proventi all'esposizione di materiale pubblicitario all'interno dell'impianto oltre che relativi ad eventuali contratti di sponsorizzazione, saranno interamente a favore del Concessionario. Il Concessionario è comunque tenuto al versamento dell'imposta di pubblicità nel rispetto dei limiti disciplinati dalla Legge e dal Regolamento di Pubblicità del Comune di Roma;

C) In ogni caso non verranno autorizzati messaggi pubblicitari in contrasto con l'attività istituzionale dell'Università o comunque contrari al comune senso del pudore.

C) Il Concessionario potrà svolgere all'interno dell'Impianto attività commerciali nel rispetto delle Leggi e dei Regolamenti.

ART. 14 – REFERENTE

Il Concessionario dovrà indicare, almeno 10 giorni prima dell'inizio della prestazione, il nominativo e i numeri telefonici (fisso e cellulare) di uno o più referenti che dovrà/dovranno essere sempre reperibile/i da parte dell'Amministrazione universitaria, almeno dalle ore 08,00 alle ore 23,00 di tutti i giorni per l'intero periodo contrattuale.

Il/i referente/i dovrà/dovranno essere autorizzato/i, sin dall'inizio della prestazione, ad accogliere qualsiasi richiesta/segnalazione da parte dell'Amministrazione universitaria e a porre in essere tutte le misure atte alla rapida ed efficace soluzione di quanto segnalato.

ART. 15 – RESTITUZIONE DELL'IMPIANTO

1. Entro i 30 (trenta) giorni successivi alla naturale scadenza della concessione, ovvero entro i 30 (trenta) giorni successivi alla notificazione della revoca o della decadenza disposte per qualsiasi titolo di cui agli artt. 11 – 12 e 13 parte 2^a del presente Capitolato tecnico, il Concessionario è obbligato a riconsegnare all'Amministrazione universitaria, l'Impianto, comprese le addizioni e le migliorie, in perfetto stato di manutenzione e conservazione, libero da persone o cose, unitamente alla relativa documentazione tecnica aggiornata, con espressa esclusione, a qualunque titolo, di qualsiasi forma di indennizzo o di corrispettivo a carico dell'Amministrazione universitaria. Ciò anche per eventuali investimenti effettuati dal concessionario e non interamente ammortizzati.

2. Nel caso di inottemperanza, l'Amministrazione universitaria procederà allo sgombero d'ufficio a spese del Concessionario, rivalendosi sulla cauzione versata e senza alcun pregiudizio di ogni altra azione che gli potesse competere.

3. All'atto della riconsegna dell'Impianto verrà redatto, in contraddittorio tra le parti, un verbale di consegna attestante la consistenza e lo stato di manutenzione dell'Impianto. Ogni danno accertato comporterà per il Concessionario, oltre al pagamento dei costi necessari per ripristinare il corretto stato di manutenzione e di efficienza dell'Impianto, l'obbligo del risarcimento.

4. Al fine di assicurare la continuità della gestione dell'impianto, l'Amministrazione universitaria si riserva la facoltà di richiedere al Concessionario, mediante comunicazione scritta da inviarsi con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi, la prosecuzione della gestione dell'Impianto per i sei mesi successivi alla scadenza naturale della concessione, al fine di procedere all'espletamento della nuova procedura di gara.

PARTE II

CLAUSOLE CONTRATTUALI

ART. 1 – CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE

Le condizioni e le modalità di esecuzione della concessione oltreché la realizzazione del programma dei lavori e di manutenzione straordinaria e ordinaria, sono quelle indicate nel presente capitolato tecnico e nell'offerta presentata in sede di gara.

ART. 2 – CANONE DI CONCESSIONE

Il canone annuo da corrispondere all'Amministrazione universitaria è di Euro 300 mese per i primi 3 anni, Euro 400 mese per i successivi 3 anni, Euro 500 mese per gli ultimi 4 anni (oltre I.V.A. se dovuta) aumentato del rialzo percentuale offerto in sede di gara oltre aggiornamento annuale pari al 100% dell'indice ISTAT (FOI).

ART. 3 – REVISIONE DEL CANONE

Il canone annuale sarà adeguato, a partire dal secondo anno e di ogni anno successivo, nella misura del 100% della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI). Tale aggiornamento avverrà automaticamente senza necessità di richiesta scritta.

ART. 4 – VERSAMENTI DEL CANONE

Il pagamento del canone dovrà essere effettuato in rate annuali anticipate. Il termine temporale di riferimento per il pagamento del canone coincide, per gli anni di durata della concessione, con la data di avvio del servizio desumibile dal verbale di inizio delle attività di cui all'art. 3 del disciplinare di gara.

Tutti i dati riguardanti le coordinate per il pagamento saranno comunicati al Concessionario dall'Amministrazione universitaria – DIV. IV - Settore prestazioni e servizi.

In seguito al pagamento, l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata – Ufficio Ragioneria provvederà ad emettere fattura e/o ricevuta di pagamento.

Nel caso di A.T.I. il pagamento sarà effettuato dalla capogruppo.

Tutti i documenti saranno espressi in lingua italiana.

In caso di ritardato pagamento, il saggio di interesse è determinato in conformità a quanto disposto dall'articolo 1284 del Codice Civile.

Superato infruttuosamente tale termine, dovranno essere corrisposti gli interessi pari a "Euribor a tre mesi su base 365 media mese precedente" più 2 (due) punti.

ART. 5 – CONDIZIONI GENERALI DELLA CONVENZIONE

La sottoscrizione della convenzione e dei suoi allegati da parte del concessionario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di concessioni di beni pubblici.

L'aggiudicataria con la firma della convenzione accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2^o, e 1342 c.c., tutte le clausole previste nella Lex specialis (bando di gara, disciplinare di gara, capitolato tecnico e relativi allegati), nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia anche se non espressamente richiamate.

In particolare, l'aggiudicataria accetta espressamente e per iscritto, a norma dell'art. 1341, 2^o comma, le clausole del capitolato speciale contenute negli articoli relativi a: "revisione del canone", "versamenti del canone", "recesso".

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con la convenzione; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c.

ART. 6 AUTORIZZAZIONI E LICENZE

E' a carico del concessionario l'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie all'esercizio delle attività oggetto dell'appalto nonché di tutte le attività e manifestazioni complementari ricreative e per il tempo libero, con particolare riferimento alle autorizzazioni sanitarie, alle licenze di esercizio ove indispensabili.

L'avvio del servizio è subordinato al rilascio delle suddette autorizzazioni e/o licenze. Tutti gli oneri finalizzati all'ottenimento delle autorizzazioni/licenze saranno a totale carico del concessionario che risulterà l'unico titolare delle stesse.

ART. 7 – SUB CONCESSIONE

E' vietata ogni forma di sub concessione.

E' data facoltà al Concessionario di affidare a terzi (subappalto nei limiti di legge – vedi art.22 Subappalto del Disciplinare di gara), in possesso dei requisiti di legge, segmenti dell'attività necessaria, connessa, funzionale o pertinente alla gestione della struttura stessa, previa autorizzazione dell'Amministrazione universitaria esclusivamente se espressamente previsto e indicato nell'offerta di gara presentata.

ART. 8 – RESPONSABILITA'

Sarà a carico del Concessionario ogni responsabilità connessa e dipendente dall'uso e dalla gestione della struttura avuta in concessione nonché dello svolgimento delle attività ivi praticate.

L'Amministrazione universitaria dovrà essere manlevata e tenuta indenne da ogni responsabilità verso terzi, per danni a persone e/o cose che si dovessero verificare.

ART. 9 – ASSICURAZIONE

E' obbligo dell'aggiudicataria di stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCT), con esclusivo riferimento alla concessione in questione, con massimale per sinistro non inferiore ad €1.000.000,00 (Euro Unmilione/00), con un numero di sinistro illimitato e con validità non inferiore alla durata della concessione.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il concessionario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'Amministrazione universitaria, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore a €1.000.000,00 (Euro Unmilione/00).

Dovrà altresì essere stipulata una polizza assicurativa per tutti gli eventi relativi ai rischi della costruzione nonché per ulteriori eventi quali azioni di terzi, forza maggiore, eventi naturali, errori di progetto e di calcolo etc.. nonché una polizza assicurativa a garanzia dell'Università per l'eventuale ritardo nel completamento dei lavori rispetto alla data stabilita per l'inizio dell'attività di gestione della struttura, comprendente gli eventuali collaudi per un periodo ~~medio-minimo~~ non inferiore a 12 mesi.

Copia della polizza, specifica o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata al Settore Prestazioni e Servizi – DIV. IV, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione d'aggiudicazione, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.

ART. 10 – PENALITA'

L'inadempimento agli obblighi contrattuali disciplinati dal presente capitolato comporta, nel caso di mancato adeguamento nel termine assegnato nella diffida ad adempiere, l'applicazione delle seguenti penali oltre alle eventuali sanzioni di legge.

La penale può essere reiterata sino all'effettivo adeguamento o alla pronuncia di risoluzione.

OGGETTO PENALITA'

IMPORTO PENALITA'

1. per ogni giorno di ritardo nell'avvio dell'attività della struttura, oltre la data indicata nel cronoprogramma fino a un massimo di 30 giorni, decorsi i quali la concessione si intende revocata € 300,00 per ogni giorno

2. ritardo non superiore a 30 giorni nel pagamento della rata di canone dovuta oltre la data che verrà indicata nel contratto, decorsi i quali la concessione si intende revocata: €5.000,00

4. per negligenze, ritardi, omissioni nel pagamento delle utenze ai relativi somministratori o all'Amministrazione universitaria. Per ogni giorno di ritardo oltre la data comunicata fino a un massimo di 30 giorni, decorsi i quali la concessione si intende revocata: €200,00

5) per mancata effettuazione di interventi di manutenzione che causino interruzioni anche brevi dell'attività della struttura dal giorno di accertamento della violazione e sino a ripristino della regolarità: €200,00 per ogni giorno di chiusura

6. per mancata fruizione, imputabile al concessionario, delle giornate messe a disposizione dell'Amministrazione Comunale; :€1.000,00 per ogni singola giornata

6. per inosservanza agli obblighi connessi alla manutenzione ordinaria e straordinaria. Per ogni contestazione formulata: €5.000,00

7. per ogni altro inadempimento agli obblighi contrattuali non previsto ai punti precedenti: €2.500,00

Nel caso in cui le penali applicate non fossero pagate dal concessionario, verranno detratte dalla cauzione definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, verso cui il Concessionario avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre otto giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall'Amministrazione comunale.

In caso di mancata presentazione o rigetto motivato delle controdeduzioni, l'Amministrazione universitaria procederà all'applicazione delle citate penali.

E' fatto salvo il diritto dell'Amministrazione universitaria al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

ART. 11 – REVOCA PER PUBBLICO INTERESSE

Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, la concessione potrà essere revocata con apposito provvedimento amministrativo da parte dell'Amministrazione universitaria.

ART. 12 – REVOCA

L'Amministrazione universitaria si riserva la facoltà di procedere alla revoca della concessione in caso di grave inadempimento.

Si potrà procedere alla revoca della convenzione nei seguenti casi:

- 1) accertata assenza del personale addetto all'espletamento dei servizi, senza giustificato motivo, per 10 (dieci) volte anche non consecutive nel corso di una annualità contrattuale;
- 2) revoca al concessionario dell'autorizzazione a svolgere il servizio di gestione degli impianti sportivi e di gestione di eventuali ulteriori attività;
- 3) cessazione di attività, fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo del concessionario;
- 4) violazione delle prescrizioni relative alla riservatezza;
- 5) accertata violazione delle prescrizioni contrattuali in materia di avvio del servizio;
- 6) inizio delle attività con un ritardo superiore a trenta giorni solari per cause imputabili al concessionario;
- 7) accertate carenze di natura igienico-sanitaria;
- 8) accertata violazione delle prescrizioni in materia di "revisione del canone", versamenti del canone", "recesso" o altresì di modifica unilaterale da parte dell'aggiudicatario dei servizi oggetto del contratto;
- 9) accertata violazione delle prescrizioni in materia di personale addetto al servizio;
- 10) accertamento che la struttura venga adibita a uso diverso da quello espressamente previsto, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione universitaria;

- 11) accertamento che la struttura venga adibita per attività illecite accertate dalla magistratura o dalle competenti autorità;
- 12) accertata violazione delle prescrizioni in materia di applicazione di penalità il cui ammontare risultasse superiore a numero sei annue;
- 13) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie a favore del personale impiegato, nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro;
- 14) accertata violazione delle vigenti norme in materia fiscale, contributiva e retributiva;
- 15) il venir meno di uno o più requisiti di ordine generale previsti dal bando di gara, dal disciplinare e dal presente capitolato tecnico;
- 16) sub concessione dell'impianto sportivo o segmenti di esso;

In ogni caso, è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

ART. 13 - RECESSO

a) AMMINISTRAZIONE UNIVERSITARIA

L'Amministrazione universitaria si riserva la facoltà di recedere dalla concessione, ai sensi dell'art.1373 c.c., in qualunque tempo e fino al termine della concessione.

Tale facoltà è esercitabile per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata a.r..

Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 60 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

In tal caso, l'Amministrazione corrisponderà al concessionario una somma pari ad un trimestre del canone annuale di concessione.

b) CONCESSIONARIO

Il concessionario potrà recedere dalla concessione, dandone comunicazione con almeno 6 mesi di preavviso con raccomandata a.r..

In caso di recesso, in qualunque modo motivato, il Concessionario non potrà vantare diritto alcuno nei confronti dell'Amministrazione anche relativamente ad opere/spese già realizzate/sostenute. Il canone di concessione dovrà comunque essere corrisposto per l'intero semestre relativo al giorno in cui avverrà il termine della prestazione.

ART. 14 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per quanto non è contemplato nella lex specialis (bando di gara, disciplinare di gara, capitolato tecnico e relativi allegati), si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore.

ART. 15 –STIPULA DELLA CONVENZIONE - SPESE, IMPOSTE E TASSE

La convenzione è immediatamente efficace, fatte salve eventuali clausole risolutive espresse, ivi comprese.

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti alla convenzione sono a carico del concessionario.

Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

ART. 16 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Il concessionario è tenuto a osservare, nell'espletamento della prestazione affidata, nonché di quelle eventualmente aggiuntive realizzabili ai sensi del capitolato d'appalto o della legge, il D.L.vo 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (d'ora in avanti Codice) nonché tutte le altre disposizioni connesse emanate anche dall'Autorità Garante per la privacy.

Ai sensi dell'art. 29 del "Codice", l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" (d'ora in poi Titolare) designa il Concessionario quale Responsabile del trattamento dei dati personali (d'ora in poi Responsabile).

Il Responsabile tratta esclusivamente i dati necessari all'espletamento della prestazione affidata e si obbliga ad osservare gli adempimenti derivanti da tale funzione. Mantiene riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, e si obbliga altresì a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente servizio.

Il Responsabile fornisce al Titolare le informazioni e i documenti richiesti, eventuali certificazioni di sicurezza, nonché relazioni sullo stato di attuazione della normativa e sul modello organizzativo adottato. In tale ambito, il Titolare si riserva la facoltà di chiedere in visione il DPS del Responsabile o documentazione sostitutiva ai sensi di legge.

Il Responsabile deve adottare tutte le misure (minime e idonee) di sicurezza previste dagli artt. da 31 a 36 del Codice e dal Disciplinare tecnico in materia di misure di sicurezza, Allegato B al Codice stesso.